

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 136

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 giugno 2001

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 95081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

## COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it)

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2001, n. 223.

Norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola ..... Pag. 4

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 27 dicembre 2000, n. 456.

Regolamento concernente l'istituzione di un fondo destinato alle spese per l'attività di progettazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ..... Pag. 8

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2001.

Approvazione della seconda integrazione del programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Pag. 14

AT

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 11 maggio 2001.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Erice.

Pag. 16

**Nota all'art. 3:**

— Per il testo dell'art. 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedi note all'art. 2.

**Note all'art. 4:**

— Il testo dell'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è il seguente:

«Art. 4 (*Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali*). — 1. Lo studio di fattibilità per opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.

2. Gli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazione di utilità degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilità finanziarie degli esercizi futuri.

3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle stesse.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvederà ad aggiornare periodicamente i limiti di cui al comma 3, tenendo conto degli indici ISTAT.

5. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse è effettuata dal CIPE assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita, in relazione

ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione.

6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche, in misura pari a quella richiesta ma non superiore all'importo della tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell'opera, che non può avere un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti delle disponibilità dei fondi assegnati ai sensi del medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di fattibilità i cui risultati sono valutati positivamente e come tali certificati dalla struttura di valutazione regionale di cui all'art. 1 e giudicati, con provvedimento del presidente della regione, compatibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla deliberazione del CIPE del 22 dicembre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998. L'assegnazione è revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione non è documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante le medesime modalità e procedure di cui al comma 6, riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. La Cassa depositi e prestiti, per le anticipazioni del Fondo rotativo per la progettualità di cui ai commi da 54 a 58 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relative alla elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, adotta le medesime modalità e procedure di cui al comma 6.

Per il testo dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, vedi note all'art. 1.

**Nota all'art. 6:**

— Per il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedi note alle premesse.

01G0283

## DECRETI PRESIDENZIALI

### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2001.

**Approvazione della seconda integrazione del programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.**

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998,

n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-bis e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla provincia autonoma di Trento, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di lire 13.451.287.500, di cui lire 6.496.290.000 a valere sull'annualità 1999 e lire 6.954.997.500 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre

al comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento di cui all'art. 1, comma 2, e 6, comma 2, del decreto-legge il giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per un importo di lire 7.600.000.000 e si rimanda ad un successivo provvedimento la programmazione delle risorse residue, pari a lire 5.851.287.500;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2000 con il quale è stata approvata la prima integrazione del programma di cui al precedente punto per un importo di lire 4.585.938.612, e si rimanda ad un successivo provvedimento la programmazione delle risorse residue, pari a lire 1.265.348.888;

Vista la nota n. 405/00/D309/CB/pc del 7 febbraio 2000, con la quale la provincia autonoma di Trento ha comunicato, tra gli altri, l'intenzione di realizzare con le risorse residue un intervento nel comune di Folgaria per la difesa della SS n. 350 e del nucleo abitato di Busatti in comune di Lastebasse (provincia di Vicenza);

Vista la delibera n. 2 del comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione del 16 marzo 2000, avente come oggetto la modifica del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato riguardante la regione del Veneto e la provincia autonoma di Trento, con conseguente adozione delle misure di salvaguardia per le nuove aree perimetrate, ivi comprese quelle nel territorio del comune di Folgaria, loc. Busatti (provincia di Trento) e del comune di Lastebasse (provincia di Vicenza) esposte a rischio a causa di un movimento franoso nel comune di Folgaria;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla provincia autonoma di Trento in data 22 settembre 2000 concernente l'intervento sito nel comune di Folgaria, località Busatti e Lastebasse comportante una spesa di lire 2.700.000.000;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 6 dicembre 2000, con la quale è stata espressa l'intesa sullo schema di delibera del comitato dei Ministri di cui al punto successivo, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Vista la delibera approvata dal comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, nella seduta del 13 marzo 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dell'ambiente, on.le Willer Bordon, sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presi-

denza del comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

#### Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999 n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, e ad integrazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999 e del 28 luglio 2000 di approvazione del programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento, è approvato l'intervento di riduzione del rischio di frana nel comune di Folgaria, per l'importo di lire 1.265.348.888;

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse residue pari a lire 1.265.348.888, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2000;

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999;

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi;

5. La provincia autonoma di Trento per il completamento dell'intervento ricadente in provincia di Vicenza - comune di Lastebasse - località Busatti, si impegna a far fronte al relativo onere sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia richiedendone il finanziamento prioritario nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 marzo 2001

p. il Presidente: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001  
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro  
n. 4, foglio n. 347

01A6241